



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA

Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442 C.F. 90015600282

E-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it sito web: www.iccittadella.edu.it

Scuole dell'Infanzia: *Ca' Nave, Casaretta, Via degli Alpini, Pozzetto*

Scuole Primarie: *"Lucrezia Cornaro Piscopia", "Emilio Basso" Borgo Treviso, "Filippo Corridoni" Ca' Onorai, Santa Maria, "Giuseppe Lago" Laghi*

Scuola Secondaria di Primo Grado: *"Luigi Pierobon"*

Decreto n. 395 del 19/10/2021

Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al DSGA
All'Albo

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2021/2022", contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la nota prot. n. 17862 del 08/10/2021 dell'USR Veneto che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di **domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

1. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
 2. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
 3. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
 4. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
 5. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, **dalle ore 9.00 del 20° giorno (8 novembre 2021) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (sabato 15 novembre 2021) antecedente a quello fissato per le votazioni.**
 6. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
 7. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste controllando che:
 - le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori
 - gli elettori appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta
- e verificherà inoltre che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
- La commissione provvederà inoltre a:
- ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi

- cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.

La commissione non dovrà tenere conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

La commissione elettorale darà comunicazione di ogni irregolarità mediante affissione all'albo con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

8. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

9. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

10. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

11. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (dal 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021)

12. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati non oltre il 18 novembre 2021.

13. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

14. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

15. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

16. I ricorsi saranno decisi dalla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

17. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti).

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o

di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** dovrà:
 - essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori
 - essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati

e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I[^], II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate (cioè supportate) da:

- per la componente Genitori: almeno 20
- per la componente Docenti: almeno 20
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

2. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione elettorale sottoscrivere una lista.

Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, **esercitano il diritto di voto una sola volta**.

Modalità di votazione

L'Istituto si riserva la definizione della modalità di votazione (on-line o in presenza) che verrà tempestivamente comunicata tramite successiva circolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Chiara Riello

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93